



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL MONITORAGGIO
Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio,
ambiente e immigrazione

Ministero della transizione ecologica

- Gabinetto del Ministro
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
- DG CRESS
cress@pec.minambiente.it

Ministero della cultura

- Gabinetto del Ministro
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
DG archeologia belle arti e paesaggio – Servizio V
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

p. c. **Ufficio del Segretario generale**

OGGETTO: impianto eolico da realizzare in agro di Melfi (PZ), loc. Monte Cervaro. Istanza di proroga dei termini di validità della pronuncia di compatibilità ambientale espressa dalla D.G.R della regione Basilicata n. 607 del 22 maggio 2014. Rimessione del MiTE alla valutazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400 del 1988.
Proponente Rinnovabili Melfi S.r.l.

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione datata 18 febbraio 2022, con la quale il Consiglio dei ministri ha disposto: *"di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla proroga di 60 mesi del termine di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, rilasciato dalla regione Basilicata, a decorrere dal termine della proroga rideterminata a seguito dell'adozione della delibera di Giunta regionale n. 1159 del 2015, relativamente al progetto di parco eolico da realizzare in agro di Melfi (PZ), località Monte Cervaro, proposto da Rinnovabili Melfi S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dal Comitato tecnico regionale per l'ambiente, nel parere reso nella seduta del 20 dicembre 2013"*.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Cons. Carlo Notarmuzi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL

18 FEBBRAIO 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*, ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), che prevede il deferimento *"al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti,"* della decisione *"di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti"* per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*, ove è indicato che *"le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare, l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale *"previa acquisizione del concerto"* del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che *"Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto"*;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

PRESO ATTO che con delibera di Giunta regionale n. 607 del 22 maggio 2014 si è proceduto a rilasciare il Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale ai sensi della legge regionale n. 47/98 e del decreto legislativo 152/2006 e a stabilire quale periodo di validità del predetto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Giudizio di Compatibilità Ambientale un anno per l'inizio dei lavori e cinque anni per l'ultimazione di tutti i lavori relativi al citato progetto;

PRESO ATTO che con delibera di giunta regionale n. 1159 dell'11 settembre 2015 è stato rideterminato il periodo di validità del Giudizio di Compatibilità Ambientale in cinque anni a decorrere dall'adozione della citata delibera di giunta regionale n.607 del 2014;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni del n. 2939 dell'1 febbraio 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale -VIA e VAS in ordine alla proroga di 60 mesi richiesta dalla Rinnovabili Melfi srl con nota del 10 agosto 2018;

VISTA la nota prot. n. 8927 del 30 aprile 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione di alcuni procedimenti di valutazione di impatto ambientale, fra i quali quello relativo alla conclusione del procedimento di proroga, per un periodo pari a 60 mesi, dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale rilasciato dalla regione Basilicata, con delibera di Giunta regionale n. 1159 dell'11 settembre 2015, relativamente al progetto di parco eolico da realizzare in agro di Melfi (PZ), località Monte Cervaro, proposto da Rinnovabili Melfi S.r.l.;

PRESO ATTO che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale rilasciato sul progetto in esame dalla Regione Basilicata, con la citata delibera di Giunta regionale n. 607 del 22 maggio 2014, richiede l'osservanza delle prescrizioni espresse dal Comitato tecnico regionale per l'ambiente nel parere reso nella seduta del 20 dicembre 2013;

ATTESO che la regione Basilicata, con successiva delibera di Giunta regionale n. 1159 dell'11 settembre 2015, ha stabilito una validità quinquennale - fino al 22 maggio 2019 - del menzionato provvedimento di compatibilità ambientale;

ATTESO che il progetto in discussione prevede la realizzazione di un parco eolico composto da 10 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 3,4 MW, per una potenza complessiva di 34 MW, nonché delle relative opere connesse, tra le quali la stazione elettrica di utenza per la trasformazione AT/MT e il cavidotto interrato per il collegamento delle turbine alla stazione medesima;

PRESO ATTO che la competenza in ordine alla valutazione di impatto ambientale di progetti di impianti eolici sulla terraferma con potenza superiore a 30 MW è stata, successivamente, attribuita alla competenza statale dal decreto legislativo 10 giugno 2017, n. 104 del 2017, attuativo della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni n. 2939 del 1° febbraio 2019, rilasciato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, per la quale possono considerarsi confermate le valutazioni effettuate sul progetto nell'ambito della procedura regionale di valutazione ambientale, non emergendo apprezzabili e sostanziali variazioni delle condizioni ambientali di riferimento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTE le note prot. n. 8474-P del 21 marzo 2019 e prot. n. 19900-P del 18 luglio 2019, con le quali il Ministero della cultura ha espresso parere negativo riguardo alla proroga dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto in oggetto, anche sulla base del parere espresso, con nota prot. n. 1233 del 19 febbraio 2019, dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata;

VISTA la nota prot. 15272 del 6 maggio 2021, con la quale il Ministero della cultura ha fornito un contributo sintetico concernente il caso in esame, nonché la nota n. 39390-P del 23 novembre 2021, con la quale sono state trasmesse le rappresentazioni grafiche dell'area interessata dall'intervento;

VISTA la nota prot. 9771 dell'11 maggio 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha fornito un contributo sintetico concernente il caso in esame;

VISTA la nota prot. 31941 del 18 novembre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il 24 novembre 2021 una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi istruttori, utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame, ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988;

ATTESO che in sede di riunione i rappresentanti del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire ad un accordo per il superamento delle motivazioni a base del dissenso;

CONSIDERATO che il Ministero della cultura, in sede di riunione istruttoria, ha evidenziato che, rispetto al momento del rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, il quadro normativo di riferimento è mutato per effetto della sopravvenuta legge regionale Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015, recante "*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010*";

RILEVATO che, ad avviso del Ministero della cultura, la documentazione prodotta dalla società proponente il progetto è carente, in quanto non contiene l'analisi delle aree e dei siti non idonei come individuati dalla citata legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 e non consente, inoltre, di valutare la "*situazione al contorno*", nonché i potenziali impatti cumulativi dell'intervento in questione con eventuali nuovi impianti nel frattempo realizzati o autorizzati;

CONSIDERATO che, ad avviso del Ministero della cultura, andrebbe, in particolare, verificata la compatibilità del progetto con i *buffer* di rispetto - come definiti dall'Allegato A della citata legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 - dei seguenti beni e delle seguenti aree: il centro storico di Melfi, dichiarato di notevole interesse pubblico con D.M. 13 settembre 1967; il Vallone Solorso, corso d'acqua pubblicato tutelato ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; la "Masseria Leonessa", tutelata con D.M. 14 agosto 1993, nonché una serie di beni archeologici e aree di interesse culturale posti nel medesimo contesto di riferimento;

PRESO ATTO che il Ministero della cultura ha rappresentato come, anche nel corso del procedimento di autorizzazione regionale, la competente Soprintendenza archeologia, belle arti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

e paesaggio della Basilicata non abbia potuto effettuare le opportune verifiche a causa della menzionata carenza progettuale;

PRESO ATTO, inoltre, che il Ministero della cultura ha anche sottolineato che nell'Area vasta di indagine - AVI si collocano numerosi beni archeologici e paesaggistici tutelati e che l'intera zona si caratterizza per una forte vocazione agricola, essendo ricca di vigneti e di sorgenti minerali;

RILEVATO che, nella predetta riunione istruttoria del 24 novembre 2021, il Ministero della transizione ecologica ha confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "*Burden sharing*";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione, finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti;

RITENUTO che il Ministero della cultura non ha effettivamente individuato specifiche criticità e ricadute del progetto in punto di beni e aree tutelate, in particolar modo in relazione ai beni ed alle aree con riferimento alle quali si è ipotizzata la violazione delle fasce di rispetto di cui alla citata legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54;

RITENUTO, inoltre, che la mera interferenza degli aerogeneratori e delle opere di connessione con le sopramenzionate fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria



Presidenza del Consiglio dei Ministri

che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

RITENUTO, inoltre, che la presenza di altri impianti nella medesima zona dell'intervento, accertata da entrambi i Ministeri, non appare di per sé un ostacolo alla realizzazione del progetto in esame, peraltro valutata positivamente dalla regione Basilicata sin dal 2014;

CONSIDERATO che i siti interessati dal progetto sono rappresentati da suoli agricoli, con ampie distese di seminativi destinate a produzioni cerealicole e foraggiere e che, a norma del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile possono essere collocati in zone classificate agricole;

CONSIDERATO che gli aerogeneratori ed i cavidotti sono collocati in aree prive di copertura vegetale di tipo forestale, come evidenziato nel citato parere n. 2939, rilasciato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS il 1° febbraio 2019;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori e le opere di connessione non sono posizionati lungo corsi d'acqua e relative fasce di rispetto, non interessano aree archeologiche, beni monumentali e storici e non ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico, come confermato dal Comitato tecnico regionale per l'ambiente nel citato parere reso nella seduta del 20 dicembre 2013;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

DELIBERA

di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla proroga di 60 mesi del termine di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale rilasciato dalla regione Basilicata a decorrere dal termine della proroga rideterminata a seguito dell'adozione della delibera di giunta regionale n. 1159 del 2015, relativamente al progetto di parco eolico da realizzare in agro di Melfi (PZ), località Monte Cervaro, proposto da Rinnovabili Melfi S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dal Comitato tecnico regionale per l'ambiente nel parere reso nella seduta del 20 dicembre 2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI